

**OGGETTO: SALDO COMPENSI PER ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PER
LE CONTROVERSIE IMU RELATIVE ALLE ANNUALITA' DAL 2012 AL 2019.
IMPEGNO DI SPESA. CIG BC7BEDA225**

Il Direttore

Premesso che:

- l'ESU di Padova gestisce, ovvero ha gestito, in forza di contratti di comodato d'uso gratuito stipulati con l'Università degli Studi di Padova, specifici compensi immobiliari di proprietà della medesima Università, costituiti - in particolare - dalla Mensa "Nord Piovego", dalla Residenza "C. Ederle", dalla Residenza "L. Meneghetti" e dal Complesso "La Nave", destinati all'erogazione dei servizi istituzionali principalmente di ristorazione e di alloggio in favore degli studenti universitari;
- in relazione ai predetti immobili è insorto un articolato contenzioso tributario tra il Comune di Padova, l'ESU di Padova e l'Università degli Studi di Padova, originato dai provvedimenti con i quali il Comune ha negato il riconoscimento dell'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e i conseguenti rimborsi riferiti alle annualità d'imposta comprese tra il 2012 e il 2019;
- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente nelle competenti sedi giurisdizionali, l'ESU ha conferito, con propri provvedimenti, il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio allo Studio Legale Druda, oggi denominato Studio Legale e Tributario Avvocati Chiarelli, Druda, Lombardi & Associati, il quale ha assicurato l'assistenza legale nei diversi gradi di giudizio conseguendo pronunce favorevoli all'Amministrazione;
- l'attività di conciliazione giudiziale costituisce fase fisiologica, accessoria e naturale dell'incarico professionale di patrocinio già conferito, essendo finalizzata alla definizione della controversia nel miglior interesse dell'Amministrazione e rientrando nelle prestazioni professionali proprie del mandato difensivo, senza configurare un autonomo affidamento di servizi.

Considerato che:

- nell'ambito dell'incarico professionale conferito, il difensore ha svolto una complessa attività di interlocuzione e negoziazione con il Comune di Padova, partecipando ai contraddittori tra le parti, ai tavoli tecnici congiunti e predisponendo articolate proposte conciliative, attività resa necessaria dalla particolare complessità del contenzioso, sviluppatosi nell'arco di oltre un decennio e giunto sino al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
- tale attività si è conclusa con la sottoscrizione, in data **5** maggio 2026, del Verbale contenente proposta di accordo conciliativo tra il Comune di Padova, l'ESU di

Padova e l'Università degli Studi di Padova, acquisito al protocollo aziendale n. 4223 del 24 giugno 2026;

- il predetto accordo ha consentito la definizione conciliativa del contenzioso con esito favorevole per l'Amministrazione, prevedendo il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU nelle seguenti misure:
 - 100% per il Complesso "La Nave";
 - 100% per la Residenza "L. Meneghetti";
 - 66,66% per la Residenza "C. Ederle";
 - 40,24% per la Mensa "Nord Piovego";
- la suddetta ripartizione delle quote di esenzione trova fondamento nell'accertamento in concreto del requisito della non commercialità delle attività istituzionali esercitate negli immobili interessati, in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 27761/2023;
- sulla base delle risultanze delle perizie tecniche prodotte nel corso del giudizio è stato accertato che i servizi abitativi e di ristorazione, limitatamente alle quote riconosciute esenti, sono destinati a studenti capaci e meritevoli individuati sulla base della condizione economica, a fronte della corresponsione di importi meramente simbolici e non proporzionati al costo effettivo del servizio erogato, circostanza che esclude la natura commerciale dell'attività svolta;
- conseguentemente, l'assoggettamento ad imposta è stato limitato esclusivamente alle porzioni di utilizzo degli immobili nelle quali i corrispettivi percepiti risultano idonei ad assumere rilevanza economica ai fini della qualificazione dell'attività quale commerciale;
- l'applicazione dei criteri sopra richiamati ha determinato, mediante compensazione tra i crediti e i debiti tributari maturati con riferimento alle annualità d'imposta 2012-2019, un saldo attivo che ha comportato il riconoscimento di un rimborso complessivo, comprensivo degli interessi di legge, pari ad euro 98.105,82 in favore dell'Università degli Studi di Padova;
- il predetto rimborso è stato riconosciuto all'Università degli Studi di Padova quale proprietaria degli immobili interessati dalla controversia e destinataria degli effetti patrimoniali dell'accordo conciliativo, mentre permane in capo all'ESU di Padova l'obbligazione di corrispondere i compensi professionali al proprio difensore, in forza dei provvedimenti con i quali è stato conferito il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio;
- a seguito della formalizzazione dell'accordo conciliativo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, nel procedimento iscritto al R.G. n. 421/2024, all'udienza del 29 giugno 2026 ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite;
- il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti stabilisce espressamente che "Ai fini della conciliazione transattiva, le spese legali sono a carico di ciascuna delle

- rispettive parti", consolidando definitivamente l'obbligazione dell'ESU di Padova di corrispondere al proprio difensore i compensi professionali maturati;
- l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, comprensivo delle attività funzionalmente connesse alla definizione conciliativa della controversia, rientra tra i servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Dato atto che:

- è stato acquisito il Preavviso di parcella n. 309 del 20 luglio 2026, emesso dallo Studio Legale e Tributario Avvocati Chiarelli, Druda, Lombardi & Associati (P. IVA e C.F. 05318330288), assunto al protocollo dell'Ente n. 5532 del 21 luglio 2026, recante la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 21.886,80, così determinato:
 - compensi professionali: euro 15.000,00;
 - spese generali forfettarie (15%): euro 2.250,00;
 - contributo previdenziale Cassa Forense (4%): euro 690,00;
 - IVA (22%): euro 3.946,80;
- il compenso richiesto risulta congruo e proporzionato in relazione all'entità economica della controversia, alla particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, alla durata ultradecennale del contenzioso, all'intensa attività di interlocuzione e negoziazione svolta nella fase conciliativa e ai risultati favorevoli conseguiti dall'Amministrazione, dovendosi riferire alla definizione della fase conclusiva del mandato difensivo già conferito;
- la predetta attività professionale, pur espletata in epoca successiva ai provvedimenti di conferimento dell'incarico di patrocinio, costituisce fase fisiologica, accessoria e funzionalmente inscindibile del mandato di rappresentanza e difesa originariamente conferito dall'Ente, in quanto diretta alla definizione del contenzioso mediante gli strumenti processuali previsti dall'ordinamento e al perseguimento del miglior risultato utile per l'Amministrazione. Ne consegue che tale attività rientra nell'oggetto del mandato difensivo già conferito, rappresentandone la naturale prosecuzione, e non configura un nuovo o autonomo affidamento di servizi professionali, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'adozione di un ulteriore provvedimento di conferimento dell'incarico.
- si rende pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 21.886,80, provvedendo contestualmente ad assicurare la necessaria copertura finanziaria mediante storno della somma di euro 5.052,00 dal capitolo 12040/1 al capitolo 13010/2 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio finanziario 2026;

- pur trattandosi di servizio legale escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023, resta fermo l'obbligo di osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per cui è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: **CIG BC7BEDA225**.

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- del parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 39, anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Richiamati

- la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
- la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l'art. 56, comma 1, lett. h);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i precedenti provvedimenti di conferimento dell'incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio allo Studio Legale Druda, oggi Studio Legale e Tributario Avvocati Chiarelli, Druda, Lombardi & Associati.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne formano la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di prendere atto della congruità del Preavviso di parcella n. 309 del 20 luglio 2026, acquisito al protocollo aziendale n. 5532 del 21 luglio 2026, emesso dallo Studio Legale e Tributario Avvocati Chiarelli, Druda, Lombardi & Associati (P. IVA e C.F. 05318330288), relativo ai compensi maturati per l'attività di conciliazione giudiziale svolta nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'Imposta Municipale Propria (IMU) riferite alle annualità d'imposta dal 2012 al 2019;
3. di riconoscere che l'attività di conciliazione giudiziale svolta dal professionista costituisce fase fisiologica, accessoria e conseguenziale del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio già conferito dall'Ente, essendo diretta alla definizione della controversia nel miglior interesse dell'Amministrazione e non configurando un autonomo affidamento di servizi professionali;

4. di dare atto che il compenso richiesto risulta congruo in relazione al valore economico della controversia, alla complessità delle questioni giuridiche trattate, alla durata del contenzioso, all'attività professionale svolta nella fase conciliativa ed ai risultati conseguiti dall'Amministrazione, conclusasi con la sottoscrizione del verbale di accordo conciliativo del 5 maggio 2026 e con la conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
5. di autorizzare lo storno della somma di euro 5.052,03 dal capitolo 12040/1 al capitolo 13010/2 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio finanziario 2026, al fine di assicurare la necessaria copertura della spesa;
6. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di **euro 21.886,80** sul capitolo 13010/2 – "Spese legali" del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio finanziario 2026, a favore dello Studio Legale e Tributario Avvocati Chiarelli, Druda, Lombardi & Associati, dando atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) BC7BEDA225 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
7. di dare atto che l'incarico professionale cui si riferisce il presente provvedimento rientra tra i servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, restando comunque applicabili gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di disporre la liquidazione e il pagamento del suddetto importo in favore dello Studio professionale avente diritto, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica e alla verifica della regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente;
9. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 39.

IL Direttore
VERZA GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)